



Per una famiglia adottiva

Informazioni per le famiglie
interessate all'adozione internazionale



Per una famiglia adottiva

Informazioni per le famiglie
interessate all'adozione internazionale



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per le Pari Opportunità*

Commissione per le adozioni internazionali
Autorità centrale per la Convenzione de l'Aja del 1993

Elaborazione testi

Melita Cavallo

Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali

Illustrazioni

Emanuele Luzzati

Per informazioni

Segreteria Tecnica

della Commissione per le Adozioni Internazionali

Via Barberini 38, 00187 Roma

Tel. 06 42153252-53

Fax 06 42153250-51

e-mail: cai.segreteria-enti@palazzochigi.it

www.commissioneadozioni.it

Direzione Segreteria Tecnica

Coordinamento Editoriale

Maria Teresa Vinci

Presentazione

Questo opuscolo è dedicato a chi intende adottare un bambino straniero. Una scelta lodevole che punta a dare una famiglia ed futuro migliore ad un essere umano nato in condizioni sfortunate.

Obiettivo della pubblicazione è accompagnare le coppie che intraprendono il percorso dell'adozione internazionale attraverso tutti i vari passaggi: i servizi sociosanitari e i tribunali, gli enti autorizzati italiani e le autorità straniere. Un percorso delicato in cui ciascun soggetto ha un ruolo preciso e specifici compiti, come gli aspiranti genitori hanno, in ogni fase del procedimento, precisi diritti che è importante conoscere.

Confido che le informazioni contenute in queste pagine siano un aiuto concreto e chiaro per aiutare tutte le famiglie a compiere più serenamente quel grande atto d'amore che è un'adozione.

Ministro Per le Pari Opportunità



La Commissione per le Adozioni Internazionali

La Commissione per le Adozioni internazionali è il luogo dove i mondi si incontrano per diventare famiglie; essa si configura perciò come un motore di rara efficacia sociale per un'evoluzione culturale che rafforza il principio costituzionale della solidarietà e riconosce come ricchezza e valore la multietnicità.

Adozione



L'adozione di un bambino da parte di una famiglia, perché quella di origine non è in grado di occuparsene, è una forma di accoglienza vecchia quanto il mondo.

Un tempo si trattava di bambini abbandonati per strada, sulla porta o sulla panca di una chiesa, nelle ruote dei brefotrofi; bambini nati da donne già cariche di figli e non in grado, per l'estrema povertà, di allevare altri; da donne nubili incapaci di reggere il peso della “vergogna”; da adultere; da donne vittime di violenza familiare: in una parola, bambini frutto di gravidanze indesiderate. Questi bambini venivano affidati a famiglie economicamente e socialmente ben inserite, spesso perché prive di figli e desiderose di averne.

L'adozione è stata per secoli lo strumento giuridico per ottenere un erede, restando la motivazione di solidarietà soltanto sullo sfondo.

Nella seconda metà del secolo scorso si sono registrati nel nostro Paese forti cambiamenti sociali, culturali e conseguentemente normativi che hanno portato la madre nubile ad essere accettata ed aiutata, il figlio nato dalla relazione extraconiugale ad essere riconosciuto, la contraccezione a diffondersi. In Italia, dunque, da una parte, sono stati accettati quei bambini che una volta erano rifiutati, dall'altra sono nati meno bambini, mentre, contemporaneamente si attivavano sul territorio interventi di sostegno della famiglia numerosa e di quella in difficoltà; perciò il numero dei bambini adottabili è andato, nel complesso, fortemente diminuendo.

Intanto, però, la domanda di un bambino da adottare andava aumentando sia perché la cultura dell'adozione si era ormai diffusa su tutto il territorio nazionale, sia perché la nostra società migliorava economicamente, ed ancora perché si registrava l'aumento della sterilità di coppia. Va, inoltre, sottolineato che non solo il numero di bambini italiani da adottare si andava riducendo, ma quelli disponibili per l'adozione erano sempre più grandicelli e sempre più difficili, perché provenienti da famiglie multi-problematiche, irreversibilmente inadeguate ad allevare i loro figli per motivi legati di volta in volta alla malattia mentale, alla tossicodipendenza, all'alcolismo, alla delinquenza, al maltrattamento e all'abuso; e va pure aggiunto che, proprio per questi motivi, le procedure giudiziarie divenivano sempre più lunghe e complesse.

Ecco perché le coppie cominciarono progressivamente ad orientare il loro progetto familiare verso i paesi stranieri, dove la natalità era altissima e il livello di povertà estremo, dove quindi l'infanzia abbandonata era ancora fenomeno diffuso e massivo. Il desiderio di un figlio si rivolge così a quei

paesi stranieri dove le guerre, le carestie, le malattie endemiche, la radicata povertà creano sacche di emarginazione ed abbandono di migliaia e migliaia di bambini.

Questo orientamento si registra non solo in Italia, ma in tutti i paesi dell'Europa occidentale e dell'America del Nord, Stati Uniti e Canada: il progetto di adozione delle famiglie appartenenti ai paesi economicamente forti si indirizza, dunque, verso i paesi del Terzo mondo.

È avvenuto così che il desiderio di un figlio ha superato i confini nazionali, e i nostri concittadini sono andati ad adottare nei paesi stranieri. La legge ha rincorso il fenomeno, e lo ha disciplinato già nel 1983 con la legge 184, e poi, molto più compiutamente, nel 1998 con la legge 476. Con quest'ultima legge lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione Internazionale sottoscritta a L'Aja il 29 maggio 1993 su "L'adozione dei minori e la cooperazione internazionale".

La Convenzione de L'Aja è lo strumento utile e necessario per armonizzare le legislazioni degli Stati ratificanti, affinché in qualsiasi parte del mondo un bambino versi in stato di abbandono, e in qualsiasi parte del mondo ci sia una coppia disponibile ad essere famiglia per quel bambino abbandonato, le procedure necessarie perché il bambino diventi figlio della coppia siano uniformi, corrette e trasparenti, e siano effettivamente svolte in modo da realizzarne il superiore interesse.

A tal fine la Convenzione prevede una Autorità Centrale, che in Italia è rappresentata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale è competente per verificare la regolarità di ogni procedura di adozione pronunciata dalle competenti Autorità di un paese straniero; in aggiunta a questa funzione di controllo, la Commissione per le Adozioni Internazionali ha anche funzioni di raccordo tra le istituzioni coinvolte nel percorso di adozione, nonché un ruolo di verifica e di vigilanza sugli enti che essa stessa ha autorizzato quali intermediari tra la coppia ed il paese straniero.

L'importanza delle motivazioni

Avere un figlio adottivo è aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l'accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, e che ha bisogno di continuarla con dei nuovi genitori, con cui formerà una vera famiglia, come una sua seconda possibilità di vita.

Solo così, partendo dal desiderio di avere un figlio, e costruendovi sopra un percorso personale e di coppia che sia di vera accoglienza, si può iniziare correttamente la strada dell'adozione.

Adottare un bambino straniero

Nel caso dell'adozione di un bambino straniero questo percorso è più articolato ma per molti versi anche più ricco. L'adozione internazionale permette di accogliere a far parte integrante della propria famiglia bambini di altri paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. Per questo, per tutelarne i diritti, la normativa si fa più complessa, ma oggi offre in cambio la sicurezza sullo stato di abbandono del bambino, una più approfondita preparazione ed un migliore sostegno alle coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso.



Requisiti per l'adozione

I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi che per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l'adozione e l'affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie.

"L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."

Riguardo all'età, secondo la legge:

- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
- la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenni naturale o adottivo.

Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.

I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all'adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all'età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.

Questo dice la nostra legge; ma poiché l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall'Autorità straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realtà, perché la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani.

Quindi, per adottare bisogna:

- essere in due;
- essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
- provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;

- non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto. Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare

È chiaro che per questi ultimi requisiti non si può procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione più complessa “nel merito”, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali; e ciò perché l'interdisciplinarietà è necessaria per un'osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento.



Le domande più frequenti

Può adottare la persona singola in via internazionale?

No, il single può adottare solo in Italia, ma la situazione del bambino adottabile deve potersi inquadrare nei “casi particolari”, nei quali viene tenuta in considerazione la particolare relazione affettiva tra il minore e la persona singola; questo particolare legame, che viene ad acquistare rilevanza giuridica, deve essere precedente all'accertamento dello stato di abbandono.

Facciamo il caso di un bambino, i cui genitori sono irreversibilmente inadeguati, e si trova, quindi, in stato di abbandono per mancanza totale di cure o perché viene maltrattato gravemente: ebbene, se questo minore ha sempre trovato rifugio alle sue sofferenze nella sua maestra o in una vicina di casa o in una lontana parente, il giudice che istruisce il caso, quando apprenderà del profondo legame affettivo e avrà valutato che non può essere spezzato senza produrre gravi danni psicologici al bambino, può riconoscere quel legame e ritenere il caso come particolare; il tribunale pronunzierà l'adozione del bambino alla persona singola; questa adozione, a differenza dell'adozione piena e legittimante, mantiene i rapporti del bambino con la famiglia di origine e non sostituisce il cognome della persona singola a quello del bambino, ma lo aggiunge.

Può adottare una coppia di fatto?

No.

Lo stato di convivenza viene, però, preso in considerazione se precedente al matrimonio: se non ci sono i tre anni di matrimonio - richiesti dalla legge - perché i coniugi sono sposati solo da pochi mesi, ma hanno convissuto per un periodo che, cumulato ai mesi di matrimonio, raggiunge i tre anni, possono dichiarare la loro disponibilità. La convivenza sarà accertata come stabile e continuativa attraverso prove documentali o testimoniali.

Gli Italiani residenti all'estero possono adottare secondo la legge dello Stato in cui risiedono?

Sì, ma solo se vi risiedono da almeno due anni.

Può una coppia adottare in un paese nel quale non operano enti?

Sì, ma soltanto se può documentare motivi validi (esempi: uno dei due coniugi è cittadino di quel paese o vi ha vissuto o vi ha lavorato per un certo periodo di tempo). In questo caso sarà seguito dal Servizio Sociale Internazionale – Sezione Italiana, previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.



La nuova legge sulle adozioni internazionali (legge n. 476/98) ha ratificato la Convenzione internazionale de L'Aja del 29 maggio 1993 "per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale", modificando la legge che disciplinava l'adozione e l'affidamento (legge n. 184/83) e ha introdotto dei profondi cambiamenti al sistema fino ad allora in vigore. È necessario quindi conoscerne bene i contenuti, per iniziare correttamente le procedure e per poter godere delle facilitazioni introdotte a beneficio delle coppie adottive.

Alcuni principi

È opportuno premettere alcune considerazioni sull'adozione internazionale e sui principi che la regolano, contenuti nella Convenzione Internazionale de L'Aja e nelle nostre leggi sull'adozione, sia la legge n. 184/83, sia la legge n. 476/98, sia ancora la legge n.149/2001.

Possiamo schematizzarli nel modo seguente:

- ogni bambino ha diritto di essere amato e di crescere nella propria famiglia;
- il bambino che, in qualsiasi parte del mondo si trovi, risulta abbandonato e senza alcun parente idoneo a prendersi cura di lui ha diritto ad una nuova famiglia, quella adottiva; essa deve essere individuata prioritariamente nel suo stesso paese d'origine; ma se ivi una famiglia adottiva non viene reperita, il bambino potrà essere collocato in adozione anche presso una famiglia straniera residente all'estero. Perché questo sia possibile è necessario che si instauri una procedura di verifica dello stato di abbandono di quel bambino e che essa si concluda con l'accertamento della assoluta irreversibile incapacità della sua famiglia di origine, ove esistente, ad allevarlo.

Ciò significa che un bambino può essere adottato da cittadini stranieri solo dopo che siano stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia affidataria o adottiva nel suo stesso paese sia risultato vano o addirittura inesplorabile.

I bambini hanno, dunque, il diritto di crescere nel proprio paese; infatti la legge sottolinea la necessità di reperire per i minori in stato di abbandono "sistemazioni adeguate in famiglia nel loro paese d'origine".

Questo principio della legge internazionale tende ad impedire, attraverso un messaggio profondamente etico, prima ancora che giuridico, che gli Stati cosiddetti industrializzati, profittando della gravità delle condizioni economiche di alcuni paesi, possano fare pressione per ottenere l'adozione, invece di svolgere una corretta politica di cooperazione internazionale, ispirata alla solidarietà.

Dal vecchio al nuovo

La nuova normativa italiana, a seguito della ratifica della Convenzione de L'Aja, completa la nostra legislazione in materia di adozione internazionale, promuovendo una maggiore tutela dei diritti del bambino straniero adottato, il cui benessere psicofisico deve essere al centro di tutto il percorso.

A tal fine introduce nuovi soggetti con ruoli significativi nell'iter dell'adozione internazionale, e porta alcuni cambiamenti nelle funzioni di altre figure già esistenti.

Il nuovo sistema entra pienamente in vigore con la approvazione e la pubblicazione dell'Albo degli enti autorizzati all'intermediazione in materia di adozione internazionale. Tale pubblicazione fu disposta dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale, avendo valutato positivamente la capacità organizzativa delle associazioni istanti, le ha autorizzate ad operare inserendole nell'Albo. La Commissione per le Adozioni Internazionali giunge a questa valutazione positiva a seguito di approfondite indagini, finalizzate ad accertare il livello organizzativo delle associazioni, la serietà e la moralità dei loro componenti, le capacità professionali dei loro operatori, in ragione soprattutto della metodologia seguita nel percorso di informazione, accompagnamento e sostegno delle coppie.

Il primo Albo fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2000 e divenne efficace il 16 novembre 2000; il che significò che le coppie all'indomani avrebbero potuto conferire ad uno di quegli enti il loro mandato. Va precisato, però, che l'ente autorizzato, affinché possa essere effettivamente operativo nel paese straniero per il quale ha ottenuto l'autorizzazione, deve essere accreditato dalle competenti Autorità di quel paese; ciò vuol dire che deve ottenere formalmente, o nei fatti, una sorta di placet, di licenza ad operare come intermediario nelle procedure di adozione dei bambini abbandonati in quel paese.

La Commissione per le Adozioni Internazionali, con delibera n 11/2004/AE/SG del 16 marzo 2004, ha stabilito che fin quando l'ente non è accreditato dalle competenti Autorità del paese straniero non può assolutamente accettare dalle coppie mandato per quel paese.

La vecchia normativa prevedeva anche la partecipazione degli enti nel percorso di adozione, ma solo come facoltà ed opportunità riconosciuta alle coppie, e soprattutto non era per le associazioni di intermediazione previsto l'obbligo di essere autorizzate prima di proporsi alle coppie per l'affiancamento nel percorso di adozione all'estero.

La nuova legge prevede, invece, che solo gli enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali sono legittimati ad occuparsi delle procedure in materia di adozione internazionale e che il loro intervento è obbligatorio per le coppie che intendono adottare in un paese straniero.

Non più “fai da te”

La prima novità, che riguarda da vicino chi si accinge ad iniziare una procedura di adozione internazionale, è, dunque, senz'altro il superamento della prassi comunemente definita “fai da te”, secondo la quale, nei procedimenti di adozione internazionale, la coppia poteva, dopo aver ottenuto dal Tribunale per i minorenni il decreto di idoneità, procurarsi all'estero il bambino, dove e come voleva. In effetti il riferimento per collegarsi col paese straniero poteva essere un legale, un'associazione di volontariato o culturale, un missionario, una suora o qualche mediatore privo di scrupoli, cioè un “affarista” provvisto di collaboratori di fiducia all'estero. Questa prassi aveva generato in tutti i paesi stranieri un vero e proprio mercato delle adozioni internazionali, come risposta al desiderio del figlio “bello, piccolo e sano”. Questo sistema, o meglio questo “non sistema”, che lasciava piena libertà alle coppie, le esponeva di contro a situazioni di gravissimo rischio: non poche di esse sono tornate senza aver adottato e con le tasche vuote; molte hanno scoperto solo in seguito che il bambino adottato era stato sottratto all'istituto o direttamente ai poverissimi genitori. Ma il “fai da te”, soprattutto, ha espropriato non infrequentemente il bambino del suo diritto ad una procedura di adozione corretta.

Istituzione dell'Autorità Centrale

Come già detto, altro elemento fondante del nuovo sistema è la costituzione nel nostro paese di un'Autorità Centrale in materia di adozioni internazionali. Questo organismo, previsto dalla Convenzione de L'Aja, effettua il controllo sulle procedure di adozione svolte all'estero, collaborando con le Autorità Centrali degli altri Stati ratificanti della Convenzione e con le competenti Autorità degli Stati non ratificanti e non firmatari, al fine di garantire che l'intero percorso della procedura di adozione, che va dalla cessazione del rapporto con la famiglia di origine alla costruzione di una nuova identità familiare in un nuovo paese, abbia tutti i requisiti “per realizzare la piena tutela del bambino”.

Essa è competente, come già descritto, anche a valutare la domanda proposta da un'associazione per ottenere l'autorizzazione ad operare nel campo dell'adozione internazionale e, conseguentemente, a controllare l'operato dell'ente autorizzato sia in Italia che all'estero. Quindi l'adozione internazionale è seguita dalle Autorità dei due Stati coinvolti, quello delle coppie adottanti e quello dei minori che verranno adottati. E queste Autorità garantiscono ogni fase della procedura, dall'accertamento dello stato di abbandono del bambino all'abbinamento coppia-bambino, al provvedimento finale di adozione, al trasferimento del bambino nel nuovo paese. L'Autorità Centrale italiana controlla la regolarità della documentazione

necessaria per definire la procedura di adozione e autorizzare l'ingresso del bambino adottato in Italia.

La Convenzione prevede anche che alcune delle funzioni della Autorità Centrale possano essere delegate agli enti autorizzati. Questo avviene, in generale, quando entrambi gli Stati impegnati nella procedura di adozione internazionale sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de L'Aja.

Quando l'Italia intrattiene rapporti con uno Stato che non è firmatario è auspicabile la stipula di accordi bilaterali i quali rendano compatibili le due procedure in riferimento al percorso di adozione; tali accordi vengono promossi e curati dalla Autorità Centrale, ma firmati dai rappresentanti dei rispettivi Governi. Anche tra due paesi Aja possono intercorrere accordi, ma più frequentemente vengono sottoscritti dei protocolli operativi.

Nel nostro Paese l'Autorità Centrale è la Commissione per le Adozioni Internazionali; essa opera dal maggio 2000. Nel suo primo anno di vita è stata presieduta dal Consigliere Luigi Fadiga, e per quelli successivi dal Consigliere Carmela Cavallo.

Con l'istituzione dell'Autorità Centrale, i soggetti coinvolti nella procedura adozionale diventano 4:

- il Tribunale per i minorenni;
- l'Ente locale;
- l'Ente autorizzato;
- la Commissione per le Adozioni Internazionali.

In Italia i Tribunali per i minorenni sono 29; sono uffici giudiziari specializzati per trattare le situazioni nelle quali sono coinvolti i soggetti minori di età; essi sono, quindi, competenti per buona parte della materia familiare ed in particolare per le adozioni nazionali ed internazionali; sono composti da giudici tecnici e giudici onorari esperti nelle scienze umane. Questa composizione assicura, nel caso dell'adozione, una valutazione finale equilibrata e completa riguardo alla competenza genitoriale della coppia che si esprime nel decreto di idoneità.

La nuova legge sull'adozione internazionale mantiene il ruolo del giudice minorile anche quale garante, unitamente alla Commissione per le Adozioni Internazionali, della corretta applicazione della norma.

Il Tribunale per i minorenni ha, infatti, due funzioni fondamentali, svolte all'inizio e alla fine dell'*iter* procedurale:

È competente per il rilascio del decreto di idoneità che, valutate le capacità educativo-assistenziali degli aspiranti genitori, legittima i coniugi ad iniziare la procedura nel paese straniero;

È, inoltre, competente per l'eventuale approfondimento della maturata maggiore disponibilità degli aspiranti genitori adottivi, ove questi ultimi chiedano l'estensione delle indicazioni contenute nel decreto di idoneità. Questa richiesta di estensione non deve essere inoltrata dopo la proposta di abbinamento da parte dell'Autorità straniera, in quanto il bambino in concreto abbinato è più grande o più piccolo rispetto all'età indicata nel decreto di idoneità, o perché sono stati proposti più bambini rispetto al numero previsto nel decreto, ma ben prima, quando cioè la coppia, avendo assunto informazioni più approfondite dall'ente autorizzato ed essendosi confrontata con la realtà dei bambini abbandonati, abbia maturato una maggiore disponibilità rispetto a quella manifestata all'inizio, sia in relazione all'età, sia in relazione al numero dei bambini che si è disposti ad adottare.

È competente, al termine dell'*iter* procedurale, quando il bambino adottato ha fatto ingresso in Italia, a disporre la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello Stato Civile.

È competente, nei casi in cui l'Autorità straniera non pronuncia un provvedimento di adozione (ma di affidamento a scopo di adozione), a riconoscere il provvedimento straniero come affidamento preadottivo e a seguire, per la durata di un anno, l'inserimento del minore straniero, nonché, conclusosi positivamente l'anno di affidamento preadottivo, a pronunciare l'adozione e, conseguentemente, a ordinarne la trascrizione nei registri dello Stato Civile.

La relazione socio-ambientale

La nuova normativa rafforza ed estende i compiti dei servizi socio-assistenziali degli Enti locali e chiama in causa anche i servizi sanitari, in un'ottica di intervento integrato, affinché l'osservazione della coppia sia quanto più completa e corretta possibile.

In particolare, assegna ai servizi il compito di informare le coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, e di preparare gli aspiranti genitori ad accogliere un figlio adottivo; la stessa preparazione è prevista per le coppie disponibili all'adozione nazionale e per quelle disponibili all'adozione internazionale; per queste ultime c'è un ulteriore percorso, nel quale vengono seguite e sostenute dall'ente autorizzato e accreditato.

Il percorso formativo è documentato in una relazione, il più possibile esauriente e completa, che viene redatta unitamente dai servizi sociali e da quelli sanitari. Tale relazione viene inviata al Tribunale per i minorenni, per la valutazione ai fini del rilascio del decreto di idoneità e, in seguito, debitamente tradotta, viene trasmessa, insieme con gli altri documenti richiesti, alle Autorità competenti del paese straniero prescelto, che su di essa fonderanno la valutazione ai fini dell'abbinamento. Spesso, però, accade che i servizi vengano richiesti di effettuare degli approfondimenti della relazione iniziale, quando quest'ultima non riesce ad offrire quegli elementi necessari per definire la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del rilascio del decreto di idoneità.

La legge individua specificamente gli elementi per la valutazione, demandata al Tribunale per i minorenni; essi riguardano le caratteristiche della coppia e la sua capacità di rispondere alle problematiche di un'adozione internazionale.

Si inizia, infatti, con l'esame della storia personale e di coppia, con approfondimenti sull'ambiente sociale e familiare allargato che andrà ad accogliere il bambino. Vengono quindi acquisiti elementi sulle motivazioni che hanno condotto alla scelta di adottare e alla capacità degli aspiranti genitori di "farsi carico di un'adozione internazionale".

Tale raccolta verrà realizzata con diverse modalità, come ad esempio colloqui personali o di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Gli incontri potranno avvenire presso la sede dei servizi e presso l'abitazione della coppia, al fine di poter comporre un quadro che sia il più completo possibile. Saranno anche effettuati accertamenti sanitari.

Si dovrà, inoltre, consentire alla coppia un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale. L'operatore psico-sociale in questa fase sarà al fianco degli aspiranti, per aiutarli a com-

prendere le problematiche dei bambini che vengono adottati. E li porterà a riconoscere le risorse che essi, come genitori, saranno realmente in grado di attivare, per garantire la migliore integrazione familiare e sociale del figlio che verrà di lontano.

La relazione dei servizi socio-sanitari ha, quindi, una notevole rilevanza non solo per il giudice italiano, ma anche per l'Autorità straniera.

Tutte le attività dirette ad informare e a preparare le coppie che si dichiarano disponibili ad adottare in un paese straniero possono essere svolte anche in collaborazione con gli enti autorizzati ed accreditati che operano nella Regione.

I servizi, al rientro in Italia della coppia con il bambino, possono contattare e visitare il nucleo familiare, perché il bambino, sin dal momento del suo arrivo, gode di tutti i diritti riconosciuti al minore affidato; quindi, anche del diritto ad un progetto di aiuto per le difficoltà di integrazione che potrebbe manifestare nel nuovo ambiente.

La legge prevede espressamente che i servizi, nel primo anno di permanenza in Italia del bambino adottato, svolgano, ai fini di una corretta integrazione dell'adottato, sia a livello familiare che sociale, funzioni di sostegno per la famiglia adottiva, ma solo se richiesti.

Le Regioni e le Province autonome

Anche le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno compiti in materia di adozione internazionale. Secondo la nuova legge esse infatti dovranno svolgere, oltre ad interventi di formazione degli operatori, funzione di rete fra i servizi territoriali e di coordinamento tra i servizi socio-sanitari, gli enti autorizzati ed accreditati e i Tribunali per i minorenni.

Le Regioni e le Province autonome hanno, dunque, funzioni organizzative, informative e formative.

Inoltre, possono costituire, con legge propria, un servizio per l'adozione internazionale, offrendo così alle coppie aspiranti all'adozione internazionale la possibilità di conferire incarico ad un'amministrazione pubblica. Ciò consente di attuare un sistema pluralistico nel quale i servizi pubblici devono essere visti come ulteriori risorse a disposizione dei bambini in stato di adottabilità nei paesi stranieri e delle coppie aspiranti all'adozione residenti nella regione che ha istituito il servizio.

Finora soltanto la Regione Piemonte ha costituito un proprio ente pubblico per le adozioni internazionali che si denomina "Agenzia Regionale per le adozioni internazionali"; ad esso possono conferire mandato soltanto le coppie residenti nella Regione Piemonte.

Si è già ampiamente illustrato come gli enti si occupano di affiancare le coppie in possesso del decreto di idoneità nella realizzazione del progetto di adozione di un bambino in un paese straniero.

Si ribadisce che la legge prevede che l'intervento degli enti autorizzati è obbligatorio; quindi la coppia, appena ottenuto il decreto di idoneità, ma anche prima (naturalmente la efficacia del mandato è subordinata all'ottenimento del decreto di idoneità) può contattare e anche dare incarico ad uno degli enti autorizzati ed accreditati.

E' però consigliabile che la coppia si presenti all'ente quando è già stata dichiarata idonea perché il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni potrebbe avere dei contenuti limitativi che orientano l'ente ad indirizzare la coppia verso un paese piuttosto che un altro.

La legge concede alla coppia dichiarata idonea un intero anno di tempo dalla comunicazione del decreto per dare mandato all'ente autorizzato ed accreditato; è un periodo lasciato, opportunamente, per la riflessione della coppia ma che, inevitabilmente, aggiunge un ulteriore periodo alla durata dell'iter di adozione.

All'ente autorizzato ed accreditato sono assegnati tutti i compiti relativi all'espletamento delle procedure necessarie nel paese straniero prescelto per realizzare l'adozione: dalle prime informazioni rivolte alla coppia sul paese al suo affiancamento psicologico nel percorso, e poi al disbrigo delle pratiche richieste dalle Autorità locali e alla formazione del dossier completo di ogni documento richiesto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, fino al trasferimento del bambino adottato in Italia. Per questi compiti l'Ente deve essere dotato di personale con professionalità specifica e comprovata.

Non c'è una tipologia unica di enti autorizzati, e non c'è una loro omogeneità organizzativa; ci sono associazioni di antica tradizione, che hanno iniziato ad operare oltre 20 anni fa e che quindi sono presenti in molti paesi nei quali svolgono anche attività di cooperazione allo sviluppo; ci sono quelle che hanno iniziato da pochi anni e che si occupano soprattutto di adozioni, perchè sono all'inizio nel percorso di progettazione di aiuti al paese straniero.

Gli enti sono costituiti, in generale, da coppie che hanno di persona vissuto l'esperienza dell'adozione internazionale e che hanno deciso di aiutare le persone che come loro avrebbero affrontato la stessa strada in un paese straniero. Gli enti rappresentano, secondo quanto espressamente previsto dalla legge, l'integrazione tra il volontariato sociale e una profes-

sionalità specifica nel campo, sostenuta da una chiara definizione dei ruoli e delle funzioni al proprio interno.

Gli enti al 2003 sono 68 e sono autorizzati ad operare su 58 paesi. La maggior parte è operativa su tutto il territorio nazionale ed ha almeno due sedi ben organizzate sia come risorse umane che tecniche.



La Commissione per le Adozioni Internazionali

La Commissione per le Adozioni Internazionali, Autorità Centrale italiana referente generale per le adozioni con gli Stati esteri, nasce per “l’attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione” in raccordo con le Autorità Centrali degli altri Stati, e ha vari settori di competenza:

- la verifica sulla regolarità del procedimento di adozione internazionale;
- l’autorizzazione e il controllo degli enti autorizzati;
- la predisposizione degli accordi con i paesi di provenienza dei minori;
- la promozione del principio di sussidiarietà;
- la collaborazione interistituzionale e con il privato sociale tra quanti operano nel settore delle adozioni internazionali.

Per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti istituzionali la Commissione per le Adozioni Internazionali si avvale della Segreteria Tecnica, istituita ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 31/12/99 n. 492, che è struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La verifica sulla regolarità del procedimento

Per ogni coppia che intraprende, dando mandato ad uno degli enti autorizzati ed accreditati, il percorso di adozione internazionale viene aperta presso la Commissione per le Adozioni Internazionali una procedura, che raccoglie tutti i documenti ad essa relativi inviati dal Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza della coppia (decreto di idoneità, estensione del decreto, eventuale revoca del decreto) e dagli enti autorizzati (conferimento del mandato, proposta di abbinamento, tutti i certificati e gli atti riguardanti il bambino, richiesta di autorizzazione all’ingresso).

La Commissione, dopo aver effettuato il controllo sulla regolarità della documentazione prodotta in Italia e nel paese straniero, autorizza l’ingresso e la residenza permanente del bambino adottato in Italia.

La Commissione, quindi, con la sua attività di controllo garantisce che l’adozione è avvenuta nel rispetto del principio dell’interesse del bambino, e in conformità della normativa prevista dalla Convenzione de L’Aja e dalla normativa interna di riferimento .

Tutte le procedure sono informatizzate e costituiscono il registro coppie che è parte integrante della Banca dati organizzata dalla Segreteria Tecnica della Commissione, in collaborazione con l’Ufficio per l’Informatica e la Statistica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per lo snellimento delle procedure è stato realizzato, altresì, un Portale Web sicuro dotato dei più alti *standard* tecnologici in termini di sicurezza, già realizzato per lo scambio di informazioni e documenti con gli enti iscritti all'Albo; non appena i Tribunali per i minorenni e le Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero si adegueranno tecnologicamente alle recenti direttive del Ministro per l'Innovazione Tecnologica sarà implementata la comunicazione digitale della Commissione per le Adozioni Internazionali con tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di adozione.

L'attività autorizzatoria

Una funzione, tra le più delicate e complesse, attribuita alla Commissione è quella di gestione e di vigilanza nei confronti degli enti privati o pubblici "che intendono svolgere per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri".

Si tratta degli enti autorizzati e dei servizi di intermediazione costituiti presso le Regioni o le Province autonome. Riguardo a questa funzione, la Commissione ha il compito, di cui già abbiamo detto, di formare l'Albo degli enti e di provvedere al loro controllo ispezionandoli almeno ogni tre anni. La Commissione aggiorna l'Albo degli enti autorizzati il 30 dicembre di ogni anno; esso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

La Commissione ha ritenuto necessario, annualmente, di emanare all'indirizzo degli enti autorizzati le Linee Guida, frutto della esperienza maturata nell'anno precedente per quanto attiene alle problematiche emerse. Esse intendono, da una parte, dare risposta alle esigenze rappresentate dalle coppie, superare le possibili disfunzioni, colmare le eventuali inadempienze, al fine di migliorare la qualità del servizio offerto dagli enti autorizzati; dall'altra, contribuire a creare tra questi ultimi una competitività sana, attraverso comportamenti deontologicamente corretti e professionali.

Riguardo al controllo sugli enti autorizzati, può affermarsi che esso avviene anche attraverso vere e proprie ispezioni e che verte su tutti gli aspetti della loro attività, sia in Italia che all'estero. Il controllo è finalizzato da una parte ad accertare che i requisiti esistenti al momento della presentazione della domanda continuino a permanere, dall'altra a verificare la correttezza nel percorso di affiancamento delle coppie, per quanto attiene alla informazione, ai costi, all'assistenza in Italia e all'estero.

In caso di accertata inadempienza, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.

La predisposizione degli accordi internazionali

La Commissione svolge attività di predisposizione di accordi bilaterali, soprattutto con i paesi non ratificanti la Convenzione de L'Aja, con l'obiettivo che attraverso l'accordo possano riversarsi nella normativa del paese straniero i principi fondamentali della Convenzione, in quanto spesso la normativa di settore, ove esistente, è molto diversa dalla nostra ed occorre renderla compatibile, al fine di consentire alle nostre coppie l'adozione in quel paese.

L'Italia è firmataria di accordi con il Perù, con la Bolivia, con il Vietnam, e di protocolli operativi con la Slovacchia, la Bielorussia e la Lituania. Sono in corso accordi con l'Ucraina, l'Etiopia, la Macedonia, il Nepal, il Marocco, la Cina e la Cambogia.

I compiti di promozione

La Commissione svolge compiti di promozione dell'adozione internazionale sia attraverso iniziative, in raccordo con le Regioni, di formazione in favore dei servizi territoriali che si occupano della materia, sia attraverso progetti di informazione e di studio delle tematiche legate all'adozione, in favore di tutta la collettività.

In questo quadro di riferimento la Commissione ha nell'anno 2003 e 2004 realizzato, in convenzione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, degli *stage* all'estero di 100 operatori che sul territorio seguono le adozioni, favorendone il confronto con gli operatori dei paesi stranieri dai quali accogliamo bambini, affinché meglio potessero comprendere le condizioni e i bisogni dei bambini provenienti dalla Bielorussia, dalla Bulgaria, dalla Romania e dall'Ucraina. Essi in questi paesi hanno visitato gli istituti, incontrato le Autorità, contattato gli operatori di settore e, rientrati in Italia, hanno potuto partecipare ai loro colleghi italiani le loro emozioni e le loro riflessioni, per la trasmissione delle conoscenze acquisite.

La Commissione per le Adozioni Internazionali:

- ha promosso, seguito e pubblicato molte interessanti ricerche sui temi dell'inserimento scolastico dei bambini adottati, delle adozioni problematiche, della formazione degli operatori, che possono essere richieste all'Istituto degli Innocenti di Firenze;
- ha promosso e promuove la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, attraverso incontri, seminari e convegni, svoltisi un po' dovunque in Italia, anche in collaborazione con le Regioni;
- ha promosso tra i giovani la cultura delle adozioni, istituendo borse di studio per gli alunni della scuola di ogni ordine e grado interessati ad esprimere e rappresentare la solidarietà, la accoglienza della diversità, la famiglia multi-etnica.

Uno dei principi fondamentali della Convenzione de L'Aja è quello della sussidiarietà; esso impone che l'adozione internazionale sia l'ultima risposta alla situazione di abbandono di un bambino. È perciò necessario, prima di tutto, aiutare la famiglia di origine e, ove questa manchi o sia irreversibilmente inadeguata, reperire nel paese di origine una famiglia affidataria o adottiva; soltanto in assenza di tali risorse un bambino abbandonato potrà essere adottato da cittadini residenti all'estero. L'adozione internazionale cioè deve essere l'ultima soluzione possibile; ma perché lo sia davvero è necessario che tutti i paesi economicamente più forti sostengano ed aiutino i paesi più svantaggiati, nei quali la povertà estrema è la causa prima delle sacche di emarginazione che spingono all'abbandono. Bisogna quindi sostenere questi paesi con un'ideologia politica di cooperazione internazionale, mirata alla prevenzione dell'area dell'abbandono.

La Commissione per le Adozioni Internazionali ha promosso e realizzato il principio di sussidiarietà finanziando progetti di cooperazione specificamente diretti alla prevenzione dell'area dell'abbandono dell'infanzia, anche attraverso programmi di sostegno a distanza.

L'entrata in funzione della Commissione ha permesso l'avvio del nuovo sistema, che non avrà forse come risultato immediato quello di facilitare o di rendere più veloci le pratiche delle adozioni (spesso unico obiettivo di molti soggetti che ignorano la materia), perché non è questo lo scopo principale della nuova normativa; ma è stato raggiunto, invece, l'obiettivo di poter realizzare adozioni più garantite, nella piena trasparenza e principalmente nel rispetto dei diritti e degli interessi dei bambini.

Prima fase - in Italia, la norma prevede sei mesi e quindici giorni

- gli aspiranti genitori adottivi presentano la “dichiarazione di disponibilità” presso il Tribunale per i minorenni competente per la loro residenza;
- il Tribunale, esaminata la documentazione, entro quindici giorni richiede i servizi socio-assistenziali di predisporre, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori delle aziende sanitarie ospedaliere, una relazione che possa permettere di valutare le risorse e le potenzialità della coppia a mantenere, educare, istruire un figlio;
- i servizi, entro quattro mesi, convocata la coppia, acquisiscono tutti gli elementi conoscitivi necessari e trasmettono la relazione al Tribunale per i minorenni. Potrebbe però accadere che per carenza di personale o per sovraccarico di lavoro non siano in grado di rispettare i tempi previsti; e così i tempi si allungano;
- il Tribunale per i minorenni, acquisita la relazione, convoca la coppia per sentirla direttamente. Esaminata nel complesso la situazione, entro due mesi decide di accogliere la disponibilità e dichiarare l’idoneità o di rigettarla motivatamente, dandone comunicazione agli interessati; potrebbe, però, ai fini della decisione avere bisogno di ulteriori approfondimenti, quindi richiedere chiarimenti e maggiori informazioni ai servizi territoriali; ciò potrà comportare lo slittamento del termine previsto;
- il decreto di idoneità viene trasmesso dall’ufficio giudiziario minorile alla Commissione per le Adozioni Internazionali e, ove già indicato dagli interessati, all’ente autorizzato ed accreditato;
- se il Tribunale rigetta la dichiarazione di idoneità, la coppia può impugnare il provvedimento presso la Corte di Appello – Sezione Minorenni;

La coppia, ricevuto il decreto di idoneità, ha, come già detto, un anno di tempo dalla comunicazione del provvedimento per dare mandato ad uno degli enti autorizzati ed accreditati; ma il decreto di idoneità mantiene la sua validità per tutta la durata del procedimento necessario per definire l’adozione. Se la coppia non dà mandato entro l’anno dalla comunicazione, il decreto di idoneità perde la sua efficacia e occorre presentare una nuova dichiarazione di disponibilità.

Entro questo anno la coppia può anche revocare il mandato conferito all’ente, e successivamente conferirne un secondo ad un altro ente, perché la norma non prevede limiti al numero di conferimenti e di revoche dei

mandati, purché effettuati entro l'anno. La revoca deve essere però comunicata dalla coppia al secondo ente, perché quest'ultimo deve poter conoscere i percorsi informativi seguiti dalla coppia, al fine di riconoscerli o meno e, naturalmente, i motivi della revoca.

Naturalmente, se la situazione familiare si modifica in modo rilevante (nascita di un figlio, adozione in sede nazionale, perdita di un figlio, palese contraddittorietà dei coniugi in ordine al progetto adottivo), il decreto può essere revocato dal Tribunale per i minorenni.

La segnalazione dell'evento che ha impattato la coppia verrà fatta dall'ente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

I termini introdotti dalla nuova legge hanno sicuramente abbreviato in maniera significativa la prima fase della procedura.

Seconda fase - all'estero, durata non predeterminabile

- la coppia inizia la pratica con l'ente autorizzato prescelto, e segue un percorso di informazione sul paese straniero, sulla sua realtà socio-culturale e i diversi stili di vita, affinché possa prepararsi ad accogliere come figlio un bambino proveniente da quella cultura. Questa fase si articola in più incontri, che saranno sia singoli, sia con più coppie; in essa vengono anche fornite informazioni sui tempi di attesa, sui tempi di permanenza nel paese e sui costi. L'ente deve sin dal primo contatto rappresentare alle coppie la propria metodologia;
- l'ente incaricato comunica alla coppia l'*iter* procedurale che svolgerà presso il paese straniero e le richiede tutti gli atti necessari per documentare validamente l'istanza avanzata alla Autorità straniera; la informa, man mano che il tempo trascorre, dei passi procedurali compiuti fino alla comunicazione della proposta di "incontro" con il bambino da adottare;
- la coppia accetta la proposta di incontro e si reca nel paese straniero per conoscere il bambino. Il tempo di permanenza nel paese straniero, a meno che la legge interna non disponga diversamente (prevedendo un periodo più lungo), non può essere minore di 10 giorni per un bambino che non superi i 5 anni e di 20 giorni per un bambino più grande, come la Commissione per le Adozioni Internazionali prescrive nelle Linee Guida 2003;
- l'ente e la competente Autorità straniera accertano la positività dell'incontro;
- l'ente porta a termine la procedura presso la competente Autorità straniera, la quale può essere giudiziaria o amministrativa;

- tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento di adozione dell'Autorità straniera, viene trasmessa, a cura dell'ente, al Tribunale per i minorenni e alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
- la Commissione, verificata la sussistenza di tutti gli atti necessari a provare la situazione di abbandono, la libertà e consapevolezza degli eventuali consensi prestati dai genitori o dal tutore, nonché la sussidiarietà, autorizza l'ingresso e la residenza permanente del bambino adottato in Italia;

Terza fase - in Italia

- il Tribunale per i minorenni, dopo aver compiuto un'ulteriore verifica sulla regolarità del procedimento, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera nei registri dello Stato Civile. Con la trascrizione il bambino acquista la cittadinanza italiana con effetto retroattivo alla data di emissione della sentenza; il minore conserva, comunque, la sua cittadinanza.



Disponibilità e non domanda

Si denomina ora “dichiarazione di disponibilità” e non più domanda di adozione, come una volta; e questo cambiamento di termini sottolinea un messaggio di grande rilevanza etica: due persone non “chiedono” più un bambino, ma si dichiarano disposti ad “accogliere” un bambino, perché adottare non è il diritto di un adulto, ma la messa a disposizione da parte di adulti delle proprie risorse perché il diritto alla famiglia di un bambino abbandonato possa essere soddisfatto.

Un invito all'accoglienza

Tra domanda e disponibilità c'è tutta la differenza che esiste e che abbiamo detto essere parte strutturale di un necessario percorso che la coppia deve fare, con l'aiuto dei servizi e dell'ente, dal desiderio di “avere” un bambino al desiderio di “accogliere” un bambino.

Questo è il salto culturale che il legislatore ha fatto, utilizzando la nuova espressione; ed il percorso indicato a tutte le coppie aspiranti all'adozione, sia nazionale che internazionale, è necessario proprio perché questo cambiamento si realizzi. Occorre superare, dunque, il comune concetto dell'adozione come una soluzione per colmare vuoti o bisogni personali o di coppia. L'adozione deve essere un atto di accoglienza di un bambino abbandonato e bisognoso di figure di riferimento che possano prendersi finalmente cura di lui, accettandolo completamente, con la sua storia pregressa, nella consapevolezza di essere quelli che dovranno aiutarlo a ricucirla con il suo presente.

Identità e diversità

Il bambino che viene adottato è stato generato da un'altra coppia, che non ha voluto o potuto prendersi cura di lui: ha, quindi, una sua storia precedente, un suo DNA che è biologicamente della sua famiglia, della sua etnia, che gli dà un colore di pelle diverso dal nostro, così come i capelli o gli occhi. I coniugi devono chiedersi se sono disposti ad accettarlo, in tutta la sua diversità, ad accompagnarlo nel suo inserimento familiare e sociale; e devono chiedersi se questo impegno sia davvero reciproco, cioè se siano entrambi disposti a tanto, come coppia.

Solo se la coppia è convinta dell'impegno assunto può responsabilmente esprimere la sua dichiarazione al Tribunale per i minorenni, e scrivere: “siamo disponibili ad adottare...”.

Informazione

Il primo passo degli aspiranti genitori adottivi è quello della ricerca di notizie utili per potersi orientare meglio e decidere, quindi, con consapevolezza.

È indubbiamente questa una fase importante, che non va trascurata, poiché da essa può dipendere non solo la scelta per l'adozione, ma anche il successo.

Le fonti cui rivolgersi sono diverse, da quelle istituzionali, a quelle associative, a quelle degli enti autorizzati. Ma la novità, a differenza del passato, è che viene fatto carico ad uffici pubblici del compito di "informazione" in materia di adozione internazionale. E ciò per assicurare un orientamento uniforme e corretto, condizione indispensabile per il successo del progetto adottivo. Innanzitutto ci sono gli uffici dei servizi socio-assistenziali. Nei Comuni più grandi ci sono in genere sportelli informativi attrezzati.

Ma anche le Regioni si occupano di iniziative di promozione e informazione; esse spesso si dotano di protocolli, finalizzati a coordinare gli interventi degli enti autorizzati ed accreditati che operano sul territorio e vi hanno una sede.

Ancora, ci si può rivolgere ai Tribunali per i minorenni, presso i quali si può ritirare l'elenco aggiornato degli enti autorizzati ed accreditati. E così, utilizzando i riferimenti acquisiti la coppia può rivolgersi direttamente agli enti medesimi, che dispongono di materiale informativo sui paesi nei quali operano, anche di produzione propria.

La Commissione per le Adozioni Internazionali ha un proprio sito web (www.commissioneadozioni.it), nel quale sono disponibili le informazioni aggiornate riguardanti tutti i settori della materia trattata.

Il fatto che la fase informativa sia affidata alle stesse istituzioni pubbliche consente di perseguire l'obiettivo di una informazione corretta ed uniforme diffusa su tutto il territorio: appunto un servizio per i cittadini.

Preparazione

Molti si chiedono se è davvero necessaria una preparazione finalizzata all'adozione internazionale.

Certo, genitori non si nasce. Pensiamo poi alla particolarità dell'esperienza di essere genitori adottivi e, all'interno di questa, la scelta fatta di essere genitori di un bambino di un altro paese.

Non si nasce genitori adottivi di un bambino straniero. Occorre acquisire tutto un nuovo bagaglio di conoscenze (sociali, pedagogiche, culturali, sanitarie, psicologiche) per poter far fronte a questa complessa esperienza; quindi è meglio ritagliarsi uno spazio e un tempo per scoprire, insieme agli operatori incaricati della preparazione delle coppie, i diversi sentieri che portano alla strada che si vuole intraprendere.

Il percorso sarà personale e di coppia, come lo sarà l'esperienza genitoriale, e offrirà spunti per un approfondimento sulle più profonde ragioni di questa scelta.

Una buona preparazione sarà il più utile strumento non solo per iniziare il percorso dell'adozione, ma anche per procedere oltre, insieme al figlio adottivo. Infatti è soprattutto in funzione dell'incontro con lui, e del suo inserimento nella nuova famiglia, che l'impegno per questa fase di informazione e preparazione avrà valore.

Un doppio percorso

È possibile distinguere tra una fase di informazione-preparazione e una fase di accompagnamento e sostegno delle coppie adottive. Quindi il percorso sarà verso l'adozione e dentro l'adozione, con il supporto delle professionalità che i servizi socio-assistenziali e sanitari, da soli o in collaborazione con gli enti, metteranno a disposizione.

Quindi se la coppia sceglie l'adozione internazionale potrà partecipare ad incontri di preparazione, da sola o con altre coppie, guidata da esperti che illustreranno le varie fasi: dal desiderio di un bambino, all'incontro con lui nel suo paese d'origine, all'inserimento in famiglia e alla sua integrazione nel nostro paese, nel rispetto della sua cultura di origine.

Il viaggio

L'adozione internazionale è un viaggio reale ed emozionale, che ha come meta l'incontro con il bambino da adottare.

Non si tratta solo di salire a bordo di un aereo, ma di fare un viaggio anche all'interno delle proprie, forti, emozioni. I servizi degli Enti locali, gli esperti dell'ente, avranno preparato la coppia a questo momento. Ma, per quanto riguarda il viaggio "emozionale" resterà sempre da fare un percorso personale, tra ansie, timori e aspettative che hanno paura di essere deluse e che non sarà sempre facile contenere.

Per quanto riguarda invece il viaggio "reale", ben più facile, ci saranno i rappresentanti dell'ente, che "vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti".

Ciò significa che non potrà avvenire, come talvolta in passato, che il bambino adottato arrivi in Italia, consegnato ai nuovi genitori come un "pacco postale", anche se con un contenuto ben più prezioso.

Il viaggio sarà, quindi, reale e potrà prevedere anche una permanenza più o meno lunga secondo le leggi di quel paese straniero. Tale permanenza non deve essere inferiore a 10 giorni per i bambini sotto i 5 anni e a 20 giorni per i bambini di età superiore; il tempo necessario per fare conoscenza con il bambino ed instaurare un rapporto con lui, per vincere le eventuali iniziali resistenze o diffidenze, e poi per ottenere il provvedimento di adozione e l'autorizzazione all'ingresso in Italia.

In alcuni Stati, soprattutto nei paesi sudamericani, la permanenza di 45-60 giorni insieme al bambino è una condizione per il perfezionamento dell'adozione, perché si vuole verificare in modo tangibile, dato l'arco di tempo trascorso, la positività della prima convivenza ai fini di una buona riuscita dell'adozione. Nei paesi dell'Europa dell'Est la permanenza si aggira intorno ai 10-20 giorni, ma spesso i viaggi da effettuarsi sono due; nei paesi del Sud America, invece, è richiesta una permanenza molto più lunga, ma il viaggio naturalmente è unico.

L'incontro

Sia il viaggio che il primo periodo di convivenza insieme, nel paese di origine, sono fondamentali per conoscere e capire meglio l'ambiente da cui il bambino proviene e la sua storia, ma anche per verificare la realizzazione di una prima reciproca accoglienza.



L'incontro potrà avvenire all'interno di un istituto, o di una casa-famiglia, e sarà un momento bello e difficile al tempo stesso; così come i primi giorni insieme.

Potrà accadere che il bambino non abbia mai avuto una famiglia, e quindi che non sappia nemmeno bene che cosa sia e come ci si debba comportare; oppure che ne abbia avuta una che non è stata accidentata e ne serba, quindi, terribili ricordi; o che, invece, l'abbia persa e sia restato orfano, ma ne mantenga un bel ricordo. Ecco perché è importante, da una parte, conoscere la storia del bambino, dall'altra, essere aiutati e sostenuti nei primi incontri, così da capire meglio le sue reazioni ed i suoi comportamenti. Infatti potrà accadere che ci sia un immediato slancio del bambino verso la coppia, o meglio verso uno dei due coniugi; ma può avvenire che in quei primi momenti il bambino studi la coppia, che vedendosi osservata si senta respinta e si spaventi, fino a rinunciare. In questa fase è perciò necessario un sostegno psicologico, che l'ente potrà fornire.

Non sempre le storie sono facili, nell'adozione internazionale; ma sempre i bambini hanno bisogno di una accoglienza che sia calorosa e di un'accettazione completa della loro persona e della loro storia. Solo così, se verranno rispettati come "persone", si sentiranno veramente amati e potranno integrarsi completamente nella nuova famiglia così diversa e nel nuovo paese così lontano.



Il primo anno in famiglia

Per quanto riguarda il primo anno in famiglia, bisogna distinguere tra adozione già definita all'estero, in quei paesi che conoscono l'adozione piena (sono la maggior parte), e affidamento a scopo di adozione, disposto in quei paesi che non conoscono la forma dell'adozione piena e che quindi assumono provvedimenti di tutela, come l'India, la Thailandia, Filippine, Cambogia e la Slovacchia. Tali provvedimenti in Italia vengono dal Tribunale per i minorenni riconosciuti come affidamenti preadottivi, perché l'adozione deve perfezionarsi in Italia e sarà dichiarata dal Tribunale per i minorenni, dopo aver constatato, attraverso la relazione finale del servizio socio-sanitario di riferimento, il positivo inserimento del bambino a livello familiare e sociale. I coniugi restano, dunque, affidatari per la durata di un anno, e divengono genitori legittimi soltanto a seguito della pronuncia di adozione del Tribunale per i minorenni, se l'inserimento del minore straniero è avvenuto in maniera "conforme agli interessi del bambino". A tal fine è essenziale l'intervento dei servizi socio-assistenziali, che per la definizione della procedura devono trasmettere, come già detto, la relazione conclusiva.

Ma i servizi socio-assistenziali, anche quando l'adozione si è già conclusa all'estero ed è stata trascritta nei registri dello Stato Civile, "riferiscono" al giudice del Tribunale "sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi". Non si tratta di un'azione di controllo, bensì di assistenza alla coppia e al bambino. Secondo la nuova legge, infatti, come già detto, i servizi, se richiesti, per il primo anno dall'ingresso del bambino in Italia, "assistono" i componenti della famiglia adottiva o affidataria. L'obiettivo è quello di giungere ad una "corretta integrazione familiare e sociale".

La nuova famiglia può quindi contare sul sostegno degli esperti dei servizi degli Enti locali e sanitari che si attiveranno per facilitare l'inserimento del bambino adottato, qualora la famiglia stessa ne faccia richiesta, perché consapevole dei possibili problemi.

Potrebbero esservi difficoltà di varia natura, in relazione a problematiche di ordine psicologico o sociale, che rendono necessaria anche dopo l'adozione l'assistenza degli esperti dei servizi. Per questo la nuova legge ne sottolinea la funzione, anche in collaborazione con gli enti, al fine di sostenere la nuova identità familiare.

Gli enti sono tenuti a trasmettere all'Autorità Centrale dello Stato straniero le relazioni post-adozione per un arco di tempo che non è mai inferiore a tre anni, in quanto lo Stato straniero vuole essere informato sul livello di inserimento e di integrazione del bambino adottato nella nuova famiglia e nel nuovo contesto sociale, rimanendo quel bambino, fino alla maggiore

età, cittadino di quello Stato. I genitori adottivi, che nel corso del procedimento si sono impegnati, con apposita dichiarazione, ad inviarle all'Autorità straniera, tramite l'ente, devono collaborare, rispettando responsabilmente l'impegno assunto.



Costi e Benefici

A differenza dell'adozione nazionale, l'adozione internazionale comporta dei costi, anche di tipo legale, incomprimibili.

Adottare all'estero significa che tutti i documenti richiesti dall'Autorità straniera devono essere tradotti e legalizzati, e sia le traduzioni che le legalizzazioni hanno costi talvolta elevati; sono previste inoltre tasse e bolli. Sulle coppie vanno poi distribuiti i costi sostenuti in Italia e all'estero dall'ente per attrezzare la sede e per organizzare e mantenere lo staff necessario per seguirle nell'intero percorso adottivo sia sul territorio nazionale che su quello straniero. La Commissione per le Adozioni internazionali in collaborazione con gli enti, dopo un approfondito studio, ha pubblicato delle tabelle nelle quali sono indicati i servizi ed i costi ad essi corrispondenti secondo parametri di qualità

I servizi sono quelli ritenuti necessari perchè le adozioni si realizzino nel pieno rispetto dei principi della normativa in vigore.

Il costo massimo indicato non può essere superato dall'ente.

In allegato a questo opuscolo troverete i prospetti delle tabelle sui costi, aggiornate al maggio 2004. Si tratta di cifre soggette a modifiche nel tempo per cui è bene che le coppie all'atto dell'avvio dell'iter adottivo consultino le tabelle aggiornate sul sito del Ministero delle Pari Opportunità (www.pariopportunita.gov.it) o della Commissione Adozioni Internazionali (www.commissioneadozioni.it).

Ai costi delle procedure vanno aggiunti quelli del viaggio e della permanenza.

Le domande più frequenti al riguardo dei costi sono le seguenti: si possono conciliare le esigenze della nuova famiglia con gli impegni di lavoro? si possono detrarre i costi per l'adozione, comprensivi anche del viaggio e delle spese di soggiorno?

In risposta a queste esigenze la nuova legge prevede alcuni benefici in favore delle coppie adottive.

I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali in materia di congedo di maternità e paternità, di congedi parentali e di congedi per malattia del figlio, di congedi per riposo giornaliero, di flessibilità dell'orario di lavoro. Per i riferimenti normativi si rimanda al T.U. n°151/2001, alla circolare IMPS n°109/200 e alla sentenza della Corte Costituzionale n°104/2003.

Al genitore adottivo di minore straniero è riconosciuto:

- di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, per la conoscenza con il bambino e l'espletamento della procedura, secondo quanto richiesto dalla normativa del paese straniero;

- *per il congedo di maternità e paternità*, di poter godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'ingresso dell'adottato in Italia, quale che sia l'età del minore e, quindi, fino al 18° anno;
- *per il congedo parentale* (ex astensione facoltativa), di aver riconosciuta l'assenza dal lavoro:
 - fino agli 8 anni, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso del minore adottato nel nucleo familiare;
 - dagli 8 ai 12 anni, entro 3 anni dall'ingresso nel nucleo familiare (quindi il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino all'età massima di 15 anni);
- di poter dedurre le spese sostenute per l'adozione, comprese quelle di viaggio e soggiorno in sede, nella misura del 50% dell'imponibile della denuncia dei redditi.

Per ottenere i benefici che abbiamo illustrato, occorre una certificazione da parte dell'ente, da cui risultino tutte le spese sostenute per portare a termine la procedura per l'adozione.

Il 28 novembre 2003 è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia, che, sulla base dei dati forniti dai Comuni, prevede l'erogazione in un'unica soluzione, di un assegno di € 1.000 per ogni figlio adottato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, a favore delle madri adottive residenti in Italia, cittadine italiane o comunitarie, al momento dell'adozione.



Il consiglio del pediatra

I problemi di ordine medico devono essere affrontati subito dopo l'arrivo del bambino in Italia, perché la documentazione sanitaria è quasi sempre molto carente e scarsamente attendibile. I dati della letteratura riferiscono che più del 50% dei bambini stranieri adottati è affetto da una patologia, diagnosticabile con la sola visita medica soltanto nel 20% dei casi. Ecco perché i test di screening devono essere praticati presso servizi pediatrici qualificati su tutti i bambini, comunque prima dell'inserimento scolastico, indipendentemente dall'età, dal paese di origine, dalla presenza o meno di sintomi patologici.

Nella maggior parte dei casi i bambini hanno dei comportamenti che possono preoccupare, o addirittura spaventare, i genitori, o indurli a risposte non corrette.

L'appetito: la grande fame è talvolta legata a denutrizione, più spesso a malnutrizione per scarsissimo apporto di proteine animali e per dieta poco variata. È naturale che, avendo a disposizione tanti alimenti appetitosi, il bambino mangi oltre la sazietà. È necessario non cedere alla tentazione di gratificarlo con una alimentazione eccessiva, ma impostare da subito una dieta corretta.

Alcuni bambini, specie quelli più grandicelli, non si adeguano subito alla dieta occidentale; è perciò consigliabile introdurre gradualmente gli alimenti nuovi, cominciando da quelli essenziali.

Il sonno: i disturbi più frequenti sono i risvegli notturni angosciosi con richiesta di contatto fisico (dormire con i genitori), o il rifiuto di prendere sonno, legato al timore di perdere il controllo della situazione e di svegliarsi nel luogo di provenienza. Si tratta di disturbi transitori. Si consiglia di privilegiare per qualche tempo la rassicurazione alla imposizione di regole.

L'igiene personale: è frequente il rifiuto di doccia, di bagno in vasca e di vasino, espresso con crisi di grida e pianto, dovuto al ricordo dei metodi coercitivi con cui veniva imposto l'igiene o alla assoluta novità di tali pratiche. È opportuno non insistere e aspettare che il bambino acquisisca maggiore sicurezza, utilizzando nel frattempo metodi alternativi, lavando cioè le singole parti del corpo, usando i pannolini.

I sintomi dell'abbandono: movimenti ripetuti di dondolamento del capo e/o del tronco, atti di autolesionismo, come strapparsi i capelli e battere il capo, richiedono tempo prima di risolversi completamente, ma migliorano entro uno o due mesi. È consigliabile mantenere un atteggiamento affettuoso e tranquillo per distrarre il bambino; ed anche in caso di insuccesso, bisogna mantenere la serenità.

Diffidenza: il bambino potrebbe sfuggirvi, tendere ad isolarsi, voler rimanere solo. Non insistete, cercate di relazionarvi con lui nel gioco, parlategli piano e lentamente, con parole semplici, per permettergli di comprendere ed imparare, cercate anche di valorizzarlo nelle cose che sa fare.

Crisi di rabbia, opposizione, atteggiamenti violenti: sono frequenti soprattutto in bambini sottoposti a disciplina molto dura, a maltrattamenti, in quei bambini che non hanno mai avuto punti di riferimento affettivi. E' necessario mantenere la calma, impedire che il bambino si faccia male o faccia male ad altri, bloccando l'azione violenta, senza però mai ricorrere a punizioni fisiche. Passata la crisi, è opportuno proporre al bambino qualche attività che lo interessi. Se le manifestazioni sono gravi o poco tollerate nel contesto familiare o sociale, è indispensabile l'intervento precoce di uno psicologo dell'età evolutiva, esperto in problematiche di adozione internazionale.

Si dice che nell'adozione internazionale la famiglia acquisti, insieme al bambino, anche una nuova identità nazionale: quella di lui. In effetti come accogliere un bambino se non insieme alla sua storia personale e culturale? E non sarebbe certo una piena accoglienza quella che pretendesse di cancellare tutto il passato, cancellando l'identità del figlio, per costruirgli addosso, di forza, qualcosa che non gli appartiene. O che non gli appartiene ancora. E quale preziosa risorsa è invece questo bagaglio che il figlio si porta con sé; quante cose da imparare e da inserire nella storia della famiglia!

Ogni famiglia adottiva internazionale ha questa fortunata opportunità di divenire una famiglia multietnica: alla sua aggiunge l'etnia, la lingua, i costumi del paese del suo nuovo componente. E non potrebbe essere diversamente: l'adozione internazionale è accoglienza di una "persona", certamente in tenera età, ma con tutta la "sua" storia, e nel pieno rispetto della "sua" identità culturale ed etnica.

Premessa

La Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati ha proceduto ad un approfondito studio dei costi finora applicati ed in futuro applicabili, per i servizi resi alle coppie in Italia e all'estero.

Si è pervenuti all'individuazione di parametri in base ai quali è possibile stabilire il minimo ed il massimo dei costi praticabili perché le adozioni si realizzino in modo trasparente ed in completa adesione ai principi della Convenzione de L'Aja.

Nell'individuazione dei parametri sono stati rilevati alcuni servizi di qualità che le coppie possono richiedere al momento della scelta dell'ente autorizzato.

Si riportano di seguito le tabelle semplificate relative ai costi per l'Italia e ai costi per l'estero che gli enti autorizzati illustrano alle coppie al momento della presa in carico.

A conclusione dell'adozione le schede compilate e sottoscritte dalle coppie vengono inviate alla Commissione per le Adozioni Internazionali per gli opportuni controlli.

Le successive tabelle "A,B,C,D" riportano il limite massimo di costo per paese straniero, per ciascuna area geografica (Europa, Centro e Sud America, Africa ed Asia).

È evidente che le tabelle potranno subire variazioni in considerazione della fase sperimentale del metodo adottato, della rendicontazione finanziaria che gli enti sono obbligati a presentare nel mese di maggio e, per quanto attiene i servizi all'estero, dall'applicazione dei nuovi accordi bilaterali e dall'intensificarsi della collaborazione con le Autorità dei singoli Paesi.

(Seguono mod. E3: costi per l'Italia e mod. E4: costi per l'Estero).

SERVIZI RESI DALL'ENTE IN ITALIA

ENTE:

SCHEDA SEMPLIFICATA MOD. E3

1. ASSISTENZA ALLE COPPIE

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
1.1	Personale dipendente qualificato		Costo lordo del dipendente € 30.000,00 diviso la media degli incarichi annuali
1.2	Personale di supporto		Costo lordo dipendente € 26.400,00 diviso la media degli incarichi annuali
	TOTALE	€ 0,00	

2. CONSULENZA PSICOLOGICA

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
2.1	Costo del professionista o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2		Costo orario professionista € 40,00 per ore medie dedicate ad una coppia.
	TOTALE	€ 0,00	

3. CONSULENZA LEGALE E NOTARILE

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
3.1	Costo del professionista abilitato o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2.		Costo orario professionista € 30,00 per ore medie dedicate ad una coppia.
	TOTALE	€ 0,00	

4. CONSULENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
4.1	Costo del professionista abilitato o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2		Costo orario professionista € 30,00 per ore medie dedicate ad una coppia.
	TOTALE	€ 0,00	

5. AREE ESTERE DI ATTIVITA'

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
5.1	Costo mantenimento canale estero		Costo complessivo dei paesi autorizzati (costo per paese pari a € 2.500,000), diviso il numero di incarichi
	TOTALE	€ 0,00	

8. STRUTTURE DI SUPPORTO

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
6.1	Costo della struttura - superficie totale - utilizzata per l'attività legata all'adozione, comprensivo di fitto, condominio, riscaldamento, energia elettrica.		Costo metro quadro individuato pari a € 150,00 per metro quadrato utilizzato per un incarico.
	TOTALE	€ 0,00	

7 COSTI GENERALI

	VOCI DI SPESA	COSTO	NOTE
7.1	Telefono		Costo estero € 14,00 e Italia € 1,00 a telefonata per il numero di telefonate effettuate per ogni singola coppia
7.2	Concetteria, valori bollati e postali		costo in relazione alle copie utilizzate
7.3	Corrieri		costo in relazione alle copie spedite
7.4	Tasse: IRAP etc		Costo in relazione ai dipendenti iscritti sul libro matricola e/o rapporti di collaborazione continuativi
7.5	Assicurazione per gli operatori che svolgono volontariato		Costo in relazione al numero di volontari impiegati
7.6	Ammortamento dei beni strumentali		In relazione alla deduzione del costo dei beni materiali strumentali, utilizzati per l'attività legata all'adozione
7.7	Rapporti istituzionali (escluse le Regioni)		Costo in relazione al numero delle sedi operative
7.8	Aggiornamento personale		Costo in relazione al numero del personale istruito
7.9	Gestione programmi software		Costo in relazione al numero dei terminali utilizzati
	TOTALE	€ 0,00	

Somma dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7	€ 0,00
Importo derivante dalla percentuale, attribuita alla qualità del servizio reso (percentuale max fascia "B" 7,5% o 14% alla fascia "C"), applicata al costo totale	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 0,00

Paese:

Ente:

SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO
--

1. SERVIZI OBBLIGATORI PROCEDURALI ESSENZIALI

	VOCI DEI SERVIZI	COSTO	NOTE
1.1	Attività del rappresentante		Per l'attività di rappresentanza vedere il punto 5.
1.2	Attività del referente all'estero	€ 0,00	Il referente è l'operatore che segue tutto l'iter della procedura, dall'invio del dossier sino al termine della procedura (compreso l'accompagnamento). Ogni referente deve seguire un numero limitato di esposizioni all'estero, allo scopo di garantire una buona qualità del servizio reso. Per l'attività del referente vedere il punto 5, per il calcolo del costo vedere il punto 5.
1.3	Attività dell'interprete		
1.4	Attività di eventuali altri professionisti (ove previsti dalla procedura adottiva)		Quali:
1.5	Consulenza ed attività legale (ove previste dalla procedura adottiva)		
1.6	Spese di gestione complessive	1.6.1 Ufficio 1.6.2 Rappresentanza	Costi in alternativa per i soli enti che hanno una stabile organizzazione
	TOTALE	€ 0,00	

2. SERVIZI OBBLIGATORI VARIABILI

	VOCI DEI SERVIZI	COSTO	NOTE
2.1	Viaggi interni del referente all'estero		Ove la procedura adottiva in località diversa da quella dove è sito il rappresentante dell'ente
	TOTALE	€ 0,00	

3. SERVIZI SUPPLEMENTARI

	VOCI DEI SERVIZI	COSTO	NOTE
3.1	Altri		
3.2	Personale pilotabile		
3.3	Personale Scribano		
3.4	Personale volontario dell'ente impiegato all'estero		Il valore è stato stimato partendo dal costo lordo mensile di un volontario capolinea (€ 2.000,00) considerando una quota parte per l'attività dell'adozione internazionale pari al 50% per numero 2 coppie al mese
3.5	Altro personale impiegato		
	TOTALE	€ 0,00	

SPESE VARIE NON RICONDUCIBILI AI SERVIZI RESI DELL'ENTE

4. SPESE OBBLIGATORIE PROCEDURALI

VOCI DEI SERVIZI		COSTO	NOTE
4.1	Formazione del fascicolo in Italia	4.1.1 Produzione documentazione	I costi sono riferiti alla preparazione del dossier della coppia
		4.1.2 Traduzione documenti	
		4.1.3 legalizzazioni consolari	
4.2	Tasse per verifica e/o autentica dei documenti imposte dell'autorità straniera		
4.3	Traduzione (se fatta direttamente nel Paese straniero)		In alternativa o a completamento di quelle fatte in Italia
4.4	Visi consolari (ove previsto)		Visto di ingresso nel Paese straniero alla coppia per la procedura adottiva
4.5	Iter legale nel Paese straniero (bolli e dritti)		Spese legate alla procedura giudiziaria per l'adozione del minore
4.6	Eventuali rimborsi al personale psico sociale dell'autorità straniera		
4.7	Visite mediche della procedura adottiva (ove previsto)		
4.8	Mantenimento del minore dalla procedura adottiva (ove previsto)		
4.9	Iter burocratico all'estero dopo l'adozione	4.9.1 Uffici di stato civile	I costi sono quelli sostenuti all'estero della coppia dopo il rilascio della sentenza di adozione, prima del definitivo rientro in Italia
		4.9.2 Traduzione documenti minore	
		4.9.3 Legalizzazioni	
		4.9.4 Rilascio Passaporto	
		4.9.5 Visto di uscita	
TOTALE		€ 0,00	

SOMMATORIA DEI PUNTI 1 - 2 - 3 - 4

TOTALE MAX PUNTO 1	€ 0,00
TOTALE MAX PUNTO 2	€ 0,00
TOTALE MAX PUNTO 3	€ 0,00
TOTALE MAX PUNTO 4	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

POST- ADOZIONE

6. SPESE OBBLIGATORIE

	VOCI DI COSTO	COSTO UNITARIO	NUMERO RELAZIONI	TOTALI	NOTE
G 1	5.1.1 Prodisposizione relazione e gestione	€ 150,00			
	5.1.2 Traduzione relazione				
	5.1.3 Legittimazione: consolare				
	5.1.4 Invio relazione con cartella				
	5.1.5 Legalizzazione l'asse Stamerio				
	5.1.6 Costo personale all'estero (costo per giornate impiegate)				
	TOTALE COSTO UNITARIO *	€ 150,00			

* Viene indicato il costo unitario perché il numero delle relazioni varia in relazione all'età dell'adottato e dal paese di provenienza

TOTALE PUNTI 1 2 3 4	€ 0,00
TOTALE PUNTO 5	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00

TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI ESTERO

TABELLA "A"

AFRICA

STATO	SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO		SPESE VARIE NON RICONDUCIBILI ALL'ENTE	TOTALE	POST-AZZIONE			
	Procedurali	Variabili			Supplementari	Procedurali burocratiche	UNITARIO	COMPLESSIVO
COMERUN	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 5.100,00	€ 150,00 *			
BURKINA FASO								
COSTA D'AVOIRIO								
ETIOPIA	€ 1.700,00	€ 150,00	€ 500,00	€ 2.800,00	€ 150,00 *			
MDAGASCAR	€ 1.753,95	€ 200,00	€ 500,00	€ 3.483,88	€ 150,00 *			
MAROCCO								
REPUBBLICA DI GUINEA								
TANZANIA								

* Viene indicato il costo unitario perché il numero delle relazioni varia in rapporto all'età dell'adottato e del paese di provenienza

TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI ESTERO
AMERICA CENTRALE E DEL SUD

TABELLA "B"

STATO	SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO				SPESE VARIE NON RICORRUCIBILI ALL'ENTE		TOTALE	POST-ADOZIONE	
	Procedurali	Variabili	Supplementari	Procedurali ¹ burocratiche	UNITARIO	COMPLESSIVO			
BOLIVIA	€ 3.357,43	€ - 6800,00	€ 750,00	€ 2.220,00	€ 7.167,43	€ 150,00			
BRAZILE	€ 6.606,98	€ - 630,00	€ 500,00	€ 1.165,00	€ 6.641,98	€ 150,00			
CILE *	€ 3.916,11	€ 300 - € 300	€ 750,00	€ 1.303,00	€ 6.969,11	€ 150,00			
CILE *	€ 3.000,00	€ 700,00	€ 650,00	€ 1.388,00	€ 5.739,00	€ 150,00			
COLONIA	€ 2.750,59	€ - € 500,00	€ 800,00	€ 4.548,00	€ 8.698,59	€ 150,00			
COSTA RICA	€ 2.684,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 1.200,00	€ 4.684,00	€ 160,00			
ECUADOR	€ 2.827,28	€ 160,00	€ 300,00	€ 2.192,00	€ 5.479,28	€ 150,00			
EL SALVADOR	€ 4.687,45	€ 0,00	€ 330,00	€ 1.500,00	€ 7.317,45	€ 150,00			
GUATEMALA	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 8.250,00	€ 150,00			
HAITI	€ 1.764,15	€ 0,00	€ 300,00	€ 3.407,00	€ 5.605,15	€ 150,00			
HONDURAS	€ 5.560,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 3.200,00	€ 9.260,00	€ 150,00			
MESSICO	€ 2.687,30	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.870,00	€ 5.065,10	€ 150,00			
PERU	€ 2.534,91	€ - € 500,00	€ 400,00	€ 1.505,00	€ 6.649,91	€ 150,00			
VENEZUELA	€ 2.534,44	€ - € 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.900,00	€ 6.434,44	€ 150,00			

* Costi desunti da un'incarico forfettivo

* Viene indicato il costo unitario perché il numero delle relazioni varia in rapporto all'età dell'adottato e del paese di provenienza

TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI ESTERO

ASIA

TABELLA "C"

STATO	SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO			SPESE VARIE NON RICONDICIBILI ALL'ENTE		TOTALE	POST-ADOZIONE	
	Procedurali	Variabili	Supplementari	Procedurali burocratiche			Unitario	Complessivo
				€	€			
CAMBODGIA	€ 1.488,21	€ 954,03	€ 565,03	€ 3.005,00	€ 6.382,24	€ 160,00		
CINA								
FILIPPINE	€ 1.535,63	€ 200,00	€ 500,00	€ 4.000,00	€ 6.285,63	€ 160,00		
INDIA	€ 1.389,27	€ 200,00	€ 800,00	€ 4.350,00	€ 6.739,27	€ 160,00		
NEPAL	€ 3.875,57	€ 200,00	€ 376,00	€ 2.836,00	€ 7.587,57	€ 160,00		
PAKISTAN	€ 2.290,00	€ 800,00	€ 500,00	€ 1.552,00	€ 5.142,00	€ 160,00		
SRILANKA	€ 3.014,53	€ 200,00	€ 600,00	€ 1.740,00	€ 5.454,53	€ 150,00		
THAILANDIA	€ 1.645,46	€ 360,00	€ 560,00	€ 1.730,00	€ 4.035,46	€ 150,00		
VIETNAM	€ 2.383,56	€ 600,00	€ 880,00	€ 4.272,00	€ 8.015,56	€ 150,00		

* Viene indicato il costo unitario perché il numero delle relazioni varia in rapporto all'età dell'adottato e del paese di provenienza

TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI ESTERO


EUROPA

TABELLA "D"

STATO	SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO			Spese varie non riconducibili all'ente	TOTALE	POST-ADOZIONE
	Procedurali	Variabili	Supplementari			
ALBANIA	€ 1.831,27 D - € 1000,00		€ 500,00	€ 345,00	€ 5.276,27	€ 160,00 **
BELGISSIA *	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 2.300,00	€ 4.200,00	€ 50,00 **
BULGARIA	€ 2.247,80 D - € 1000,00		€ 500,00	€ 2.500,00	€ 7.247,80	€ 80,00 **
ESTONIA						
GEORGIA						
LETTONIA						
LITUANIA						
MACEDONIA	€ 1.011,20 D - € 500,00		€ 500,00	€ 340,00	€ 5.221,20	€ 50,00 **
MOLDAVIA	€ 2.800,00 D - € 500,00		€ 500,00	€ 2.500,00	€ 6.100,00	€ 50,00 **
POLONIA	€ 1.281,90 D - € 850,00		€ 850,00	€ 1.340,00	€ 4.131,90	€ 50,00 **
ROMANIA	€ 2.273,16	€ 200,00	€ 1.500,00	€ 2.760,00	€ 6.453,16	€ 50,00 **
FED. NE RUSSIA	€ 2.250,00	€ 750,00	€ 1.400,00	€ 2.400,00	€ 7.800,00	€ 50,00 **
FED. RUSSIA S.F. BURGO *	€ 2.850,00	€ 700,00	€ 1.500,00	€ 2.250,00	€ 8.900,00	€ 150,00 **
SLOVACCHIA						
UCRAINA	€ 1.633,18 D - € 450,00		€ 600,00	€ 2.540,00	€ 5.223,18	€ 150,00 **
UNGHERIA						

* Costi desunti da un calcolo forfettario.

** Viene indicato il costo unitario perché il numero delle relazioni varia in rapporto all'età dell'adottato e del paese di provenienza



- Tribunale per i minorenni di Ancona
Via Cavorchie, 1/D - 60123 Ancona
Tel. 071/204546 Fax 071/2072870
- Tribunale per i minorenni di Bari
Via Tommaso Fiore, 49/D - 70123 Bari
Tel. 080/5744133 - 5741658 Fax 080/5794607
- Tribunale per i minorenni di Bologna
Via del Pratello, 36 - 40122 Bologna
Tel. 051/227321/224906/222327 Fax 051/230838
- Tribunale per i minorenni di Bolzano
C.so Libertà, 25 - 39100 Bolzano
Tel. 0471/226111 Fax 0471/226471
- Tribunale per i minorenni di Brescia
Via Malta, 12 - 25125 Brescia
Tel. 030/2420151 Fax 030/2421939
- Tribunale per i minorenni di Cagliari
Via Dante, 1 - 09127 Cagliari
Tel. 070/34921 Fax 070/307600
- Tribunale per i minorenni di Caltanissetta
Via Don Minzoni - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934/597339 Fax 0934/553324
- Tribunale per i minorenni di Campobasso
Via Principe Di Piemonte, 45 - 86100 Campobasso
Tel. 0874/43181/901445 Fax 0874/90149
- Tribunale per i minorenni di Catania
Via Raimondo Franchetti, 62 - 95131 Catania
Tel 095/7240112 Fax 095/7150981
- Tribunale per i minorenni di Catanzaro
Via Paglia, 47 - 88100 Catanzaro
Tel 0961/741277/741278 Fax 0961/741737
- Tribunale per i minorenni di Firenze
Via Della Scala, 79 - 50123 Firenze
Tel.055/219843/219844/219845 Fax 055/294469
- Tribunale per i minorenni di Genova
Viale IV Novembre, 4 - 13129 Genova
Tel. 010/530191 Fax 010/5451028
- Tribunale per i minorenni di L'Aquila
Via Acquasanta, 1 - 67100 L'Aquila
Tel. 0862/420083/420341/420342 Fax 0862/401263/27426
- Tribunale per i minorenni di Lecce
Via Gramsci, 1-3 - 73100 Lecce
Tel. 0832/391626/372265/315480 Fax 0832/317153
- Tribunale per i minorenni di Messina
Viale Europa, 137 - 98124 Messina
Tel. 090/2937370/2937391 Fax 090/2930887

- Tribunale per i minorenni di Milano
Via Leopardi, 18 - 20123 Milano
Tel. 02/4672219 Fax 02/48020353
- Tribunale per i minorenni di Napoli
Viale Colli Aminei, 42 - 80131 Napoli
Tel. 081/7449111 Fax 081/7419132
- Tribunale per i minorenni di Palermo
Via Principe di Palagonia, 135 - 90145 Palermo
Tel. 091/6813067/6817360/6823863 Fax 091/6819856
- Tribunale per i minorenni di Perugia
Via Martiri dei lager, 65 - 06128 Perugia
Tel. 075/5063124 Fax 075/5057564
- Tribunale per i minorenni di Potenza
Via Appia, 175 Bis - 85100 Potenza
Tel. 0971/52071/55258 Fax 0971/53978
- Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria
Via Marsala, 13 - 89133 Reggio Calabria
Tel. 0965/891547 Fax 0965/891547
- Tribunale per i minorenni di Roma
Via Dei Bresciani, 32 - 00186 Roma
Tel. 06/688931-32 Fax 06/68892766
- Tribunale per i minorenni di Salerno
Largo San Tommaso D'Aquino - 84100 Salerno
Tel. 089/2570111 Fax 089/228929
- Tribunale per i minorenni di Sassari
Via Predda Niedda, 6c - 07100 Sassari
Tel. 079/2637200 Fax 079/2637228
- Tribunale per i minorenni di Taranto
Via Duomo, Palazzo S. Chiara - 74100 Taranto
Tel. 099/7343111 Fax 099/7343551
- Tribunale per i minorenni di Torino
Corso Unione Sovietica, 325 - 10135 Torino
Tel. 011/6195711 Fax 011/61957755
- Tribunale per i minorenni di Trento
Via Rosmini, 71 - 38100 Trento
Tel. 0461/234736/237221 Fax 0461/230456
- Tribunale per i minorenni di Trieste
Via Coroneo, 20 - 34100 Trieste
Tel. 040/7792111 Fax 040/635650
- Tribunale per i minorenni di Venezia
Dorsoduro, 423 - 30121 Venezia
Tel. 041/2714211 Fax 041/5066295

Assessorati alle politiche sociali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Allegato 2

Regione Abruzzo

Assessorato alle politiche sociali ed alla promozione culturale

Viale bovio, 425
65100 Pescara
Tel centr. 085/7671
085/7672035
fax 085/7672016

Regione Basilicata

Assessorato Sicurezza e Solidarietà Sociale

Via Anzio 75 Potenza 85100
Assessore
Tel. 0971/6688752
Fax 0971/668858
Segreteria 0971/668854
0971/668825
0971/668883
0971/668858
Fax 0971/668858

Provincia Autonoma di Bolzano

Assessorato alla sanità e al sociale

Corso libertà, 23
39100 Bolzano
Tel. 0471/411555
Fax 0471/411599
Ufficio famiglia donne e gioventù provincia autonoma di Bolzano
Via Roma 79
39100 Bz
tel 0471/411580

Regione Calabria

Assessorato ai servizi sociali e politiche della famiglia.

Dipartimento 10 – settore 37
Via Milano, 4
88100 Catanzaro
Tel. centralino 0961/8511
0961/746171
Fax 0961/746187

Regione Campania

Assessorato all'assistenza sociale

Presidenza:
via Santa Lucia 81
83132 Napoli
Uffici:
Centro direzionale Isola A/6

80143 Napoli
Tel. Centr. 081/7961111
Fax 081/7966652

Regione Emilia Romagna

Assessorato alle politiche sociali, di immigrazione, progetto giovani e cooperazione internazionale

Via Aldo Moro, 21
40127 Bologna
Tel. 051/283111
Fax 051/6397051
Ufficio politiche sociali ed educative per i bambini e per gli adolescenti
Via Aldo Moro, 21
40127 Bologna
Tel. 051/6397497
Fax 051/6397075

Regione Friuli-Venezia Giulia

Assessorato alla sanità, politiche sociali e per lo sviluppo della montagna

Riva Nazario Sauro, 8
34126-Trieste
Tel.040/3775500-1-2-3
Fax.040/3775632

Regione Lazio

Assessorato per le politiche per la famiglia e servizi sociali

V.le Caravaggio, 99
00147-Roma
Tel.06/51688415-508
Fax.06/51688472

Regione Liguria

Assessorato alla terza età e famiglia, servizi alla persona cultura e sport
Via Fieschi, 15
16121-Genova
Tel centr.010/548151
Fax.010/5484920-
010/5702732

Regione Lombardia

Assessorato famiglia e solidarietà sociali

Via Pola, 9/11
20124-Milano
Tel.cent.02/67651
02/67653516-7-8

Fax.02/67653603
Dir. Gen.02/67653680-594
Fax.02/67653557

Regione Marche

Assessorato ai servizi sociali
Via Gentile da Fabriano, 9
60125-Ancona
Tel.071/8064035
Fax.071/8064041

Regione Molise

Assessorato alle politiche
Sociali
Via Toscana, 63
86100-Campobasso
Tel.cent.0874/4291
Fax.0874/429569

Regione Piemonte

Assessorato alle politiche
Sociali e della famiglia,
volontariato, promozione
della sicurezza, politiche per
l'immigrazione e l'emigrazione
Corso Stati Uniti, 1
10128 Torino
Tel.Centr.011/4321
011/4322184
Fax.011/4325647

Regione Puglia

Assessorato sanità e
servizi sociali
Via G.Capuzzi
70124-Bari
Tel.080/5403363
080/5403282
Fax.080/5403370

Regione Sardegna

Assessorato igiene, sanità
e assistenza sociale
V.le Trento, 69
09123-Cagliari
Tel.070/6067010-
070/6067000
070/6065392
Fax.070/6065210-070/272485

Regione Sicilia

Assessorato enti locali
Via Trinacria, 34
90145-Palermo
Tel.091/516702

Regione Toscana

Assessorato alle politiche
Sociali
Via Cavour, 18
50129-Firenze
Tel.055/4385098
Fax.055/4385099

Provincia Autonoma di Trento

Assessorato
Via Gazzoletti, n.2
38100-Trento
Tel.0461/982111

Regione Umbria

Assessorato alla programma-
zione
economico finanziaria, orga-
nizzazione
delle risorse umane, decen-
tramento
amministrativo, semplificazio-
ne delle
procedure e politiche sociali
Palazzo Fioroni, Via Pievaio-
la, 23
06123-Perugia
Tel.075/5041-075/5044400-1
Fax.075/5044405

Regione Valle D'Aosta

Assessorato alla sanità,
salute e politiche sociali.
Via de Tillier, 30
11100-Aosta
Tel.0165/235703
Fax.0165/238914

Regione Veneto

Assessorato alle politiche
sociali
Palazzo Balbi
Dorsoduro, 3901
30123 Venezia
Tel.cent.041/2881
Fax.041/2792879

INDICE

PRESENTAZIONE	3
LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	4
LA STORIA DELL'ADOZIONE	5
LA SCELTA DELL'ADOZIONE	7
• L'importanza delle motivazioni	7
• Adottare un bambino straniero	7
• Requisiti per l'adozione	8
• Le domande più frequenti	10
L'ADOZIONE INTERNAZIONALE E LA NUOVA NORMATIVA	12
• Alcuni principi	12
• Dal vecchio al nuovo	13
• Non più "fai da te"	14
• Istituzione dell'autorità centrale	14
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI	16
GLI ENTI LOCALI E I SERVIZI TERRITORIALI	17
• La relazione socio-ambientale	17
• Le regioni e le province autonome	18
L'ENTE AUTORIZZATO	19
LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	21
• La verifica sulla regolarità del procedimento	21
• L'attività autorizzatoria	22
• La predisposizione degli accordi internazionali	23
• I compiti di promozione	23
IL PERCORSO PROCEDURALE	25
• Prima fase - in italia, la norma prevede sei mesi e quindici giorni	25

• Seconda fase - all'estero, durata non predeterminabile	26
• Terza fase - in italia	27
IL PERCORSO DELLA FAMIGLIA ADOTTIVA	28
• Disponibilità e non domanda	28
• Un invito all'accoglienza	28
• Identità e diversità	28
• Informazione	28
• Preparazione	29
• Un doppio percorso	30
• Il viaggio	30
• L'incontro	31
• Il primo anno in famiglia	33
• Costi e benefici	35
• Il consiglio del pediatra	37
Allegato 1 - I COSTI DELL'ADOZIONE	39
Premessa	39
• I servizi resi dall'ente in Italia - mod. E3	40
• I servizi resi dall'ente all'estero - mod. E4	42
• Spese varie non riconducibili ai servizi resi dall'Ente (segue Mod. E4)	43
• Post-adozione (segue Mod. E4)	44
• Tabella "A" - Africa	45
• Tabella "B" - America Centrale e del Sud	46
• Tabella "C" - Asia	47
• Tabella "D" - Europa	48
Allegato 2 - I TRIBUNALI PER I MINORENNI	50
Allegato 3 - ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	52



Seconda edizione

Stampato a Roma, nel maggio 2004 da
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.